



Regolamento del Centro interdisciplinare “Scienze per la pace” - (Cisp)

[D.R. n. 1501/2024 del 5 luglio 2024 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. 28179 del 1° agosto 2013 - Emanazione](#)

Articolo 1

Costituzione e sede del Centro di ateneo “Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace”

1. Presso l’Università di Pisa, ai sensi dell’art. 39, quinto comma dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo è istituito il Centro di Ateneo “Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace” (Cisp), con sede in Pisa, via del Collegio Ricci, 10.
2. Il Cisp promuove, coordina e sviluppa attività di ricerca e/o formative; gestisce e/o fornisce servizi di interesse generale per l’Ateneo nell’ambito delle finalità individuate nel successivo art. 2.

Articolo 2

Finalità

1. Il Cisp ha finalità istituzionali volte a:
 - promuovere, condurre e coordinare studi e ricerche interdisciplinari connessi alla problematica della pace e della prevenzione e gestione dei conflitti (Peace research), nonché agli aspetti connessi presenti nei vari settori culturali e disciplinari;
 - promuovere e sostenere sperimentazioni e iniziative di formazione e di didattica, con speciale riferimento alla educazione alla pace, alla partecipazione ed alla cittadinanza attiva, alla cooperazione allo sviluppo, ai temi della nonviolenza e del servizio civile, alla gestione, mediazione e trasformazione dei conflitti. Tali attività possono anche essere svolte insieme ad altri enti e nel rispetto delle regole previste per l’accreditamento presso organismi regionali, nazionali ed internazionali;
 - favorire e coordinare a livello locale, nazionale ed internazionale lo scambio di informazioni e iniziative atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari per la realizzazione delle finalità suddette, attivando o promuovendo gli opportuni strumenti organizzativi nonché convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Articolo 3

Pubblicità

1. Il Cisp si conforma pienamente al principio di cui all’art. 7 dello Statuto garantendo la pubblicità di tutte le attività svolte, dei/le responsabili e delle fonti di finanziamento. Le delibere del Consiglio

e i relativi verbali sono accessibili secondo le norme stabilite dalla regolamentazione di Ateneo, nel rispetto della tutela dei dati personali.

Articolo 4 Afferenze

1. Al Cisp afferisce il personale docente dell'Università di Pisa che ne faccia domanda motivata.
2. La domanda è indirizzata al Direttore/trice che, previa approvazione della stessa da parte del consiglio del Centro, la trasmette al Rettore/trice perché provveda alla successiva delibera del Consiglio di amministrazione.
3. Le afferenze in linea di principio non sono soggette a termine temporale, fatta salva l'espressa rinuncia comunicata direttamente dalla persona interessata al/lla Direttore/trice, che ne informa il Consiglio di amministrazione e, per la presa d'atto, il Consiglio del Centro.
4. Qualora un/a docente afferente al Cisp non partecipi né giustifichi la propria assenza alle riunioni del Consiglio per un anno, il Consiglio del centro, sentita la persona interessata, ne propone la decadenza al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito.

Articolo 5 Organi

1. Sono organi di governo del Cisp:
 - a) il Consiglio
 - b) il/la Direttore/trice
 - c) la Giunta

Articolo 6 Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal personale docente afferente al Cisp, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro designata dal personale, e da due studenti, un/a studente designato/a dal Consiglio degli studenti e l'altro/a dalla rappresentanza studentesca, in seno ai Consigli di Corso di studio di cui all'allegato 1, tra chi fa parte del Consiglio stesso. Eventuali modifiche all'allegato non comportano modifiche del presente regolamento. Il mandato della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ha una durata pari a 4 anni mentre la durata del mandato della rappresentanza studentesca è di 2 anni accademici purché la prima rappresentanza sia ancora assegnata al Centro e la seconda risulti ancora iscritta ai corsi di studio di cui all'all.1.
2. È facoltà del/lla Direttore/trice, anche su proposta di singoli membri del Consiglio, invitare alle sedute, senza diritto di voto, figure esperte nelle materie utili al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 per relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Queste figure si allontanano prima della votazione.
- 2.bis. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, anche persone non docenti

nell'Università di Pisa, individuate secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso, che per le loro competenze scientifiche/professionali possono utilmente contribuire alle attività del Centro, come junior o senior research fellows a seconda del livello di esperienza. Queste persone si allontanano prima della votazione.

3. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il/la responsabile amministrativo/a di riferimento del Cisp, con funzioni di segreteria verbalizzante. Nell'attività di verbalizzazione può essere previsto un supporto da parte di un/a collega previa autorizzazione del/lla Direttore/trice e del Consiglio, dandone atto nel verbale della seduta. In caso di assenza o impedimento del/la responsabile amministrativo/a, è prevista una sostituzione nominata da Direttore/trice generale.

4. Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del Cisp.

5. In particolare il Consiglio:

- approva la programmazione dell'attività scientifica e la relazione annuale sull'attività del Cisp;
- esamina e approva le proposte formulate dal/lla Direttore/trice in ordine alle attività istituzionali del Cisp;
- approva il piano di gestione delle risorse;
- delibera sulla sottoscrizione di convenzioni e contratti;
- delibera sulle proposte di afferenza;
- designa i/le componenti della Giunta;
- approva le proposte di modifica al presente Regolamento;
- delibera, a maggioranza dei/lle componenti, in merito alla proposta di disattivazione del Cisp.

6. Il Consiglio è convocato dal/lla Direttore/trice quando se ne presenti la necessità o, entro trenta giorni, quando almeno un quarto dei membri ne faccia motivata richiesta.

7. Per la validità delle adunanze e la validità delle deliberazioni si osservano le norme dell'art. 51 dello Statuto.

Articolo 7

Il Direttore/La Direttrice

1. Il/la Direttore/trice, designato/a ai sensi dell'art. 127 del Regolamento generale di Ateneo, rappresenta il Cisp; esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle attività; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; propone al Consiglio il piano di gestione dei fondi; predispose la relazione annuale sull'attività del Cisp e la sottopone al Consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione dell'Università.

2. Le candidature alla direzione complete di Curriculum Vitae e piano di sviluppo del Centro devono essere inviate alla Segreteria del CISP nel periodo che va da 90 a 60 giorni antecedenti il termine del mandato del/la Direttore/Direttrice in carica. Sono candidabili i/le docenti che facciano parte del Consiglio da almeno 1 anno. Il piano di sviluppo del Centro deve essere coerente con la missione dello stesso. Le candidature vengono presentate al Consiglio che, a maggioranza, esprime su ciascuna

il proprio parere favorevole alla trasmissione al Senato Accademico e al/la Rettore/Rettrice¹.

3. Il/la Direttore/trice, ai sensi del Regolamento generale di Ateneo, designa fra i/le docenti componenti il Consiglio, un/a vice direttore/trice incaricato/a della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza. La nomina del/lla vice direttore/trice è disposta con decreto rettorale. Il/la Direttore/trice può inoltre attribuire specifiche mansioni a uno/a o più membri del Consiglio, in particolare con riferimento alla partecipazione ai programmi comunitari di ricerca.

4. Il/la Direttore/trice nomina le rappresentanze studentesche nel Consiglio, secondo le indicazioni ricevute ai sensi del precedente art. 6, comma 1.

5. Il/la Direttore/trice, nei limiti delle determinazioni dell'atto istitutivo e delle norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è il/la responsabile della gestione dei fondi assegnati dall'Ateneo a norma del Regolamento generale di Ateneo in quanto centro di responsabilità con autonomia gestionale, nonché degli altri fondi a disposizione del Centro, ad esempio provenienti da altri progetti di ricerca, oppure dalla stipula di convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Ateneo.

6. Ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di Ateneo, il/la Direttore/trice è investito/a di poteri dirigenziali e gestionali. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli/le sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.

Articolo 8

La Giunta

1. La Giunta è istituita con delibera del Consiglio, anche dietro richiesta del/lla Direttore/trice, per coadiuvare il/la Direttore/trice nello svolgimento delle sue funzioni con compiti istruttori e delle funzioni espressamente delegate, con delimitazione dell'oggetto e della durata, dal Consiglio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto.

2. Oltre al/lla Direttore/trice e al/lla vice Direttore/trice del Cisp, fanno parte della Giunta il/la Presidente dei Corsi di Laurea in Scienze per la Pace (se afferente al Centro) e non più di altri quattro componenti designati dal Consiglio fra i suoi membri docenti tenendo conto dell'equilibrio tra generi, e nominati dal/lla Direttore/trice del Cisp.

3. I/le componenti della Giunta sono nominati/e successivamente alla nomina del/lla Direttore/trice e decadono con la fine del suo mandato.

4. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il/la responsabile amministrativo/a del Centro, con funzioni di segretario/a verbalizzante.

Articolo 9

Risorse, personale, strutture, attrezzature

1. Per il raggiungimento delle finalità generali e degli obiettivi annualmente programmati, il Cisp

¹ In base alla lettera e allo spirito del nuovo Regolamento generale d'Ateneo, l'individuazione dei candidati da parte del Consiglio del Centro implica meramente un giudizio di idoneità e non di supporto, con l'effetto secondo il quale una eventuale esclusione di un candidato debba essere adeguatamente motivata.

dispone delle risorse economiche, finanziarie, strutturali e di personale eventualmente assegnate a norma del Regolamento generale di Ateneo, nonché delle risorse provenienti dal finanziamento di progetti di ricerca nazionali, europei, internazionali, ovvero da altre attività di formazione e ricerca, anche svolte sulla base di convenzioni e contratti, nonché da erogazioni liberali e donazioni provenienti sia da soggetti interni che esterni all'Ateneo.

2. Al Centro può essere assegnato personale tecnico sia dell'area amministrativa sia dell'area tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Articolo 10 Collaborazioni

1. Ai fini dello svolgimento di attività formative e di ricerca o della collaborazione in attività di interesse istituzionale coerenti con le finalità del Cisp, possono essere stabilite forme di collaborazione con persone e/o strutture dell'Ateneo e/o di altri Atenei e/o di enti pubblici e privati attraverso la stipula di convenzioni approvate dal Consiglio a norma dell'art. 6.

2. Convenzioni e contratti che prevedano oneri a carico del Cisp aggiuntivi rispetto alla dotazione economica e patrimoniale nella disponibilità del Centro, vanno previamente sottoposti all'autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Articolo 11 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei/le componenti del Consiglio del Cisp. È trasmesso al Senato accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. c) dello Statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

2. Per le modifiche o integrazioni al presente regolamento si applica la stessa procedura prevista per la sua adozione.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto, dei regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.